



Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

A.G. 78

5 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	78
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
Norma di riferimento:	articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Lo schema di decreto in esame provvede ad attuare quanto previsto dall'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Si ricorda che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 18, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova [comma 1, lettera a)];
- garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi) congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese [comma 1, lettera b)];
- favorire la promozione di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (c.d. «*in ovo sexing*») per identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa o altre tecnologie innovative che offrano una alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini [comma 1, lettera c)];
- promuovere politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali [comma 1, lettera d)];
- adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo [comma 1, lettera e)].

La relazione tecnica di passaggio (AC 3208-B della XVIII legislatura) della norma di delega ricordava, preliminarmente, che nel corso dell'esame del Senato dell'originario disegno di legge era stata soppressa la clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, la RT rappresentava che, considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non era possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega né escludere l'invarianza finanziaria dell'intervento e che nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarebbe dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in esame che detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 nonché norme in materia di abbattimento selettivo dei pulcini di sesso maschile della specie <i>Gallus gallus domesticus</i>, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il regolamento (CE) n. 1099/2009 detta disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri. Ad oggi, quindi, nel quadro normativo nazionale non sono previsti specifici atti di natura normativa, ma solo le Linee guida sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 predisposte dal CReNBA (Centro di riferimento nazionale per il benessere animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) e dal Ministero della salute. Con la legge delega si è reso necessario attuare sul territorio nazionale delle misure di tutela maggiori per l'abbattimento dei pulcini di linea maschile delle galline della specie <i>Gallus gallus domesticus</i> provenienti da allevamenti orientati alla produzione di uova non destinate alla cova.</p>
<p>Articolo 2: riporta le definizioni contenute nel decreto in esame. In particolare, si fa riferimento alla definizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "situazione di emergenza" - che rappresenta una definizione di nuova introduzione - che può riguardare, sia improvvisi cali di tensione della linea elettrica, sia casi di avaria o di malfunzionamento dei macchinari [lettera a)] - macerazione, ossia il metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009 [lettera b)]; - incubatoio", ossia lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47, del regolamento (UE) n. 2016/429 [(lettera c)] 	<p>La relazione tecnica afferma il carattere ordinamentale della norma che non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 3: reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini riferito solo alla linea maschile delle galline della specie <i>Gallus gallus domesticus</i>. Tale divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai pulcini dei quali non si è rilevato in tempo utile il sesso; • nei casi di errore di sessaggio qualunque sia la tecnologia impiegata; • nel caso di "situazioni di emergenza" definite ai sensi dall'articolo 2; • nei casi di spopolamento per motivi sanitari; • quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone; 	<p>La relazione tecnica afferma che la previsione si applica ai titolari degli stabilimenti di incubazione. Ne deriva che dalle disposizioni contenute nel presente articolo derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>In particolare, la RT evidenzia che i servizi veterinari delle ASL effettuano una attività di controllo periodica e programmata, a livello regionale, negli incubatoi diretta a verificare che le attività ivi svolte sono conformi alla disciplina vigente.</p> <p>In merito al comma 4, relativo all'abbattimento dei pulcini maschi con metodi alternativi, infine, la RT ribadisce che la vigilanza svolta anche su tale attività è una attività programmata a carattere periodico che viene attualmente svolta a</p>

<ul style="list-style-type: none"> • quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorità competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2014. 	<p>legislazione vigente dal servizio veterinario ufficiale della ASL competente per territorio ai sensi del decreto legislativo n. 146 del 2001 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.</p>
<p>Articolo 4: dispone che gli incubatoi, si dotano di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione si rivolge ai titolari degli incubatoi che dovranno dotarsi di strumenti tecnologici al fine di evitare dolore all'embrione che viene soppresso comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione. Ne deriva che dalle disposizioni contenute nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 5: dispone che con decreto del Ministro della salute siano adottate una serie di linee guida finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione [comma 1, lett. a)]; • sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati [comma 1, lett. b)]; • favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi [comma 1, lett. c)]; • promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti con un sistema di etichettatura ("labelling") (comma 2). 	<p>La relazione tecnica sui decreti previsti al comma 1, rileva che tale disposizione non intende, né potrebbe farlo, in quanto non previsto dalla legge di delegazione, ristori per i titolari di stabilimenti di ovo-sessaggio; la stessa ha in realtà – attraverso l'adozione del decreto ivi previsto - un obiettivo strategico che, partendo dalla centralità del benessere degli animali e della persona, mira a migliorare la consapevolezza dei consumatori, di responsabilizzare gli operatori economici (titolari degli incubatoi) e quindi di accrescere la consapevolezza delle persone sul valore della tutela della salute.</p> <p>Anche il comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della salute siano adottate linee guida per promuovere campagne informative non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il decreto in questione ha carattere programmatico. Infatti, la disposizione ha il solo scopo di individuare delle linee guida per programmare una metodologia che consenta con immediatezza di poter conoscere la filiera di provenienza delle uova e degli ovo-prodotti. Le attività ivi previste, trattandosi di linee guida, sono svolte dalla amministrazione competente con il personale tecnico all'uopo dedicato.</p>
<p>Articolo 6: prevede che i pulcini maschi, nati nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a), b) e c), possono essere affidati alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati con provvedimento del Ministero della salute, oppure utilizzati per l'alimentazione animale.</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede che il Ministero della salute individui i requisiti che devono possedere gli enti e le associazioni per consentire agli stessi di ricevere in affidamento i pulcini maschi, nonché la possibilità di un loro utilizzo a fini di alimentazione di altri animali. Pertanto, le disposizioni dell'articolo non comportano nessun onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 7: prevede che il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali (ASL),</p>	<p>La relazione tecnica afferma la disposizione in esame, solo apparentemente attribuisce nuovi compiti al Ministero della salute, alle regioni e alle</p>

nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate:

- ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi;
- all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità previste dalla legge n. 689/1981, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva di reato.

province autonome di Trento e di Bolzano. Il sistema dei controlli, segue l'animale dalla nascita alla morte. A questo sistema non sfuggono gli incubatoi la cui attività, trattandosi di stabilimenti di produzione, è sottoposta alle verifiche di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge n. 117 del 2019". Il citato decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del predetto regolamento. L'attuazione di queste disposizioni è quindi effettuata ad invarianza finanziaria poiché le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, sono quelle previste dal citato decreto legislativo n. 32 del 2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe. A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e quelle relative alla quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato decreto legislativo n. 32 del 2021.

Pertanto dalle attività previste nel testo all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, dalla applicazione delle sanzioni, potranno derivare nuove entrate per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta nell'articolo in commento rientra altresì nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 in materia di monitoraggio dei controlli ufficiali.

Articolo 8: reca le disposizioni sanzionatorie che puniscono:

- l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini dopo il 31 dicembre 2026 (di cui all'art. 3, comma 1);

La **relazione tecnica** afferma che tali disposizioni non prevedono oneri aggiuntivi, in quanto è solo individuato l'importo della sanzione derivante dall'accertamento dei comportamenti adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto. Le sanzioni ivi previste sono di nuova istituzione.

<ul style="list-style-type: none"> • l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento con il metodo della macerazione (di cui all'art. 3, comma 3); • l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione che non sia svolto sotto la vigilanza del medico veterinario della competente ASL (art. 3, comma 4). 	
<p>Articolo 9: reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica descrive la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce delle informazioni fornite della relazione tecnica da cui si evince che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9.

Infatti, per quanto attiene ai controlli in materia di divieto di abbattimento selettivo di cui all'articolo 3, la relazione tecnica precisa che tali controlli rientrano nell'ambito dell'attività di controllo periodica e programmata dai servizi veterinari delle ASL. Inoltre, con riferimento alle campagne informative di cui all'articolo 5, comma 2, la relazione tecnica afferma che la disposizione ha il solo scopo di individuare delle linee guida per programmare una metodologia che consenta con immediatezza di poter conoscere la filiera di provenienza delle uova e degli ovo-prodotti. Per quanto concerne infine l'articolo 7, dalla relazione tecnica emerge che il sistema dei controlli ivi previsto è già contemplato dalla legislazione vigente, posto che tale sistema segue l'animale nel corso di tutta la sua vita sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 32 del 2021, che stabilisce anche le modalità di finanziamento dei controlli medesimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività in esso previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare che la formulazione utilizzata può ritenersi sostanzialmente corretta, si segnala tuttavia l'opportunità di richiamare nel testo della disposizione esclusivamente l'esclusione di "nuovi o maggiori oneri", in conformità alla prassi costantemente seguita nella redazione delle clausole di invarianza finanziaria, giacché il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri appare di per sé idoneo a ricomprendere anche eventuali minori entrate. Sul punto appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.